

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
- TARI -



COMUNE DI NAVE
Provincia di Brescia

Approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 23/05/2014
Modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 10/06/2015
Modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 18/04/2016
Modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 27/03/2019
Modificato con deliberazione C.C. n. 42 del 29/06/2021
Modificato con deliberazione C.C. n. 70 del 20/12/2022
Modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 21/07/2026

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio
- Art. 8. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 9. Tariffe – copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 10. Piano finanziario
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Scuole statali
- Art. 19. Tributo giornaliero Art. 20. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche
- Art. 22. Riduzioni per il recupero/riutilizzo
- Art. 23. Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta
- ~~Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio~~
- Art. 25. Ulteriori agevolazioni e riduzioni

Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 27. Obbligo di dichiarazione

Art. 28. Richiesta di attivazione

Art. 29. Risposta alla richiesta di attivazione

Art. 30. Modalità presentazione comunicazione per la richiesta di variazione o cessazione del servizio

Art. 31. Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio

Art. 32. Poteri del Comune

Art. 33. Accertamento

Art. 34. Sanzioni

Art. 35. Riscossione

Art. 36. Modalità di versamento della Tari

Art. 37. Gratuità del pagamento

Art. 38. Periodicità della riscossione

Art. 39. Rateizzazione dei pagamenti

Art. 40. Interessi

Art. 41. Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

Art. 42. Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati

Art. 43. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

Art. 44. Rimborsi

Art. 45. Somme di modesto ammontare

Art. 46. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 47. Entrata in vigore e scadenze

Art. 48. Clausola di adeguamento

ALLEGATI

A: Rifiuti che possono essere considerati urbani anche se non prodotti da utenze domestiche

B: Allegato L quinquies: attività che producono rifiuti ex assimilabili, adesso classificati come urbani.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina nel Comune di Nave, la Tari, Tassa sui rifiuti, istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Nave, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni emanate da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).
5. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle Leggi Regionali, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce “rifiuto”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. A), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia il bisogno di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che

sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. n. 152/2006, come riportati rispettivamente nell'allegato A e B del presente regolamento;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
5. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
6. Sono rifiuti speciali, non conferibili al servizio comunale, quelli elencanti all'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
7. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.

Art.3 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art.4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su almeno tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Per le utenze domestiche l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
5. Per le utenze non domestiche si considera presunzione di occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine a produrre rifiuti il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, salvo quanto previsto dal successivo art. 21 bis, o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art.5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art.6 - Locali ed aree non soggetti al tributo. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le superfici scoperte destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - b. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - c. sono escluse dal computo le superfici di quei locali la cui altezza media ponderale sia inferiore a 1,5 metri;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione e alle superfici oggetto dell'intervento, previa presentazione di documentazione all'Ufficio Tributi;
 - e. le aree adibite in via esclusiva al transito e le aree scoperte adibite alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti (tecnico comunale con perizia a carico del proprietario) ovvero in dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire

l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Non sono altresì soggetti al tributo gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

Art.7 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto:

- a. di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;
 - b. in attuazione del comma 649 dell'art. 1 L. 147/2013, della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, per i quali il soggetto passivo sia intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione, in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Per poter godere dell'esclusione, il magazzino o l'area devono essere totalmente ed esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione, a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività e comunque le parti dell'area dove vi è la presenza delle persone fisiche e vi sia produzione di rifiuti urbano. . La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti.
2. Relativamente alle attività per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento pari al 20%. La presente agevolazione si attiva solo dietro formale richiesta del Contribuente, e non in via automatica, correlata di documentazione atta a provare la promiscuità delle superfici ove si producono rifiuti speciali e rifiuti urbani.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, dimostrando l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione.

Art.8 - Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. 147/2013 la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. Per le utenze non domestiche sono soggette a tributo, oltre alle superfici coperte, anche le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree sulle quali si svolge un'attività atta a produrre autonomamente rifiuti, come le aree adibite alla medesima attività svolta nei locali ed aree coperti o ad attività complementari nonché quelle adibite a deposito. Non sono, invece, soggette a tributo le aree scoperte pertinenziali ed accessorie, come i piazzali (di transito, di manovra, di carico e scarico, di sosta), le zone di viabilità interna e le aree verdi.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area

della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 15 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art.9 – Tariffe – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 (MTR2) dell'Autorità per regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art.10 – Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, da approvare entro il termine del 30 aprile di ciascun anno ai sensi dell'art.3 comma 5-quinquies, DL 228/2021. Nell'ipotesi di cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione del piano finanziario coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante,

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 6. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art.11 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, sino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine del 30 aprile di ciascun anno ai sensi dell'art.3 comma 5 - quinquies, d.l. 228/2021. Nell'ipotesi di cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

4. La deliberazione, purché approvata entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art.12 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere l'applicazione di una tariffazione puntuale laddove siano stati realizzati sistemi di misurazione puntuali; ogni valutazione verrà presa dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Finanziario.
5. Per la determinazione delle tariffe il Comune deve tenere conto degli atti aventi natura vincolante emessi dall'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Art.13 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art.14 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, anche privi di utenze collegate, le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e di cui all'art. 1 c. 652 della L. 147/2013 in modo da agevolare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 e di cui all'art. 1 comma 652 della L.147/2013.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tassa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le utenze domestiche, la delibera tariffaria potrà individuare:
 - il numero massimo annuo di sacchi destinati alla raccolta della plastica oltre il quale sarà addebitato il costo stabilito dalla delibera tariffaria. L'importo dovuto sarà inviato all'utente l'anno successivo a quello di competenza;
 - il numero annuo di svuotamenti del bidoncino per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato compreso nella tariffa così come determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo. Svuotamenti di bidoncini superiori saranno addebitati al costo stabilito dalla delibera tariffaria stessa e l'importo dovuto sarà inviato all'utente l'anno successivo a quello di competenza.
5. Il Comune può attivare servizi di raccolta a domicilio per specifiche tipologie di rifiuti (es. verde e ramaglie) il cui costo verrà ripartito, in tutto o in parte, sugli utenti che effettivamente ne fruiscono. L'importo dovuto sarà determinato dalla delibera tariffaria annuale.

Art.15 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate, finalizzate al conteggio della tassa, le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa prestata all'estero, altro domicilio per motivi di studio, nel caso degenze o ricoveri presso case di cura, comunità di recupero, centri socio-educativi, progetti di tutela extra-familiare, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (dichiarazione che va ripresentata ogni anno).

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente. In effettiva assenza di dimoranti abituali viene applicata la tariffa per singolo componente.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da n.1 occupante se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
8. Viene escluso dal numero dei componenti il nucleo familiare l'anziano collocato in casa di riposo in maniera permanente. Tale esclusione viene concessa su richiesta e dietro presentazione annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, della relativa documentazione.

Art.16 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1 c. 652 L. 147/2013.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1 c. 652 L. 147/2013
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art.17- Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B

viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. È tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate, previa presentazione di apposita denuncia/dichiarazione con evidenza della differente categoria di utilizzo e di una planimetria quotata con esatta indicazione degli spazi;
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti ovvero sono suddivise tra più categorie, quando ciò risulti maggiormente funzionale.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, salvo quanto previsto dal precedente comma.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. A tal fine, nella denuncia dovrà essere indicata, separatamente la superficie adibita ad attività economica o professionale. Qualora tale superficie non sia identificabile, verrà computata una superficie forfettaria di 10mq.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art.18 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art.19 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il pagamento del canone unico patrimoniale.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 22 (recupero), 24 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 25 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art.21 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 183 giorni nell'anno solare, in altro comune o all'estero: riduzione del 30%;
 - c. sono esclusi dal calcolo della tariffa quei componenti il nucleo familiare che per un periodo superiore a 183 giorni nell'anno solare, risultino ricoverati presso case di cura, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, o nel caso di servizio di volontariato, studio o attività lavorativa all'estero;
 - d. viene escluso dal numero dei componenti il nucleo familiare l'anziano collocato in casa di riposo in maniera permanente;
 - e. tali esenzioni sono riconosciute su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, e devono essere rinnovate ogni anno, come indicato nel precedente art. 14 comma 2.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Per i residenti domiciliati in altro comune o all'estero la dichiarazione

dovrà essere presentata annualmente.

3. Le utenze domestiche che installino sistemi di compostaggio dei rifiuti, secondo le modalità previste nel regolamento per il servizio di nettezza urbana, beneficiano di una riduzione della tariffa pari al 15% della sola parte variabile per 5 anni.
Ogni nucleo familiare può beneficiare dell'agevolazione sopra descritta per una sola volta.
Ogni sistema di compostaggio può essere utilizzato da un solo nucleo familiare.
4. Per le utenze non domestiche, bar e ristoranti, che abbiano aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 180 giorni all'anno, legate ad un'attività stabilmente esercitata e tassata con modalità ordinaria, è applicata una riduzione tariffaria sulla quota fissa e variabile pari a 60%. L'utilizzo non continuativo dei predetti spazi dovrà essere dichiarato e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art.22 - Riduzioni per il recupero/riutilizzo

1. La tassa sui rifiuti non è dovuta dalle utenze non domestiche in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.
4. La riduzione sulla parte variabile della Tari viene calcolata in percentuale in base alla quantità di rifiuti effettivamente avviati al recupero rapportata alla quantità stimata di rifiuti producibili per quella tipologia di attività, utilizzando come base di calcolo il coefficiente massimo Kd di cui alla tabella 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. Nella quantificazione dei rifiuti avviati al recupero non si considerano i metalli ferrosi e non ferrosi, mentre i rifiuti non differenziati vengono considerati al 25% del totale.
5. La riduzione è applicata per scaglioni considerando il rapporto percentuale tra quantitativo di rifiuti avviati al recupero e Kd nei limiti degli stanziamenti di bilancio:

- se compreso tra 1% e 30% = riduzione pari al 10% della parte variabile della TARI,
- se superiore a 30% e inferiore a 60% = riduzione pari al 30% della parte variabile della Tari;
- se pari o superiore a 60% = riduzione del 50% della parte variabile della Tari.

In caso di richieste eccedenti lo stanziamento previsto in bilancio, le riduzioni spettanti vengono proporzionalmente ridotte. Le riduzioni non vengono applicate laddove il contribuente non sia in regola con i pagamenti precedenti.

6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo corredata da idonea documentazione indicante le tipologie di rifiuti e le quantità avviate al recupero.
7. La riduzione opera di regola mediante compensazione sulla prima scadenza utile. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Lo stanziamento, le scadenze e il numero delle rate vengono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Finanziario. La riduzione complessiva non potrà superare la somma stanziata a bilancio sull'apposito capitolo

Art. 23 – Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di tornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n.

41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
6. L'esclusione dalla parte variabile della tassa è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante e/o titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al presente articolo, attestante il quantitativo dei rifiuti avviati al recupero e riciclo nell'anno precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La predetta comunicazione deve essere documentata dall'attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato. In detta attestazione va data prova della continuità del conferimento ad operatore privato.
1. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere corredata da:
 - a) Copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relative ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall'impianto di destinazione;
Copia delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di conferimento;
 - b) Copia del MUD.
2. Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tari dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

Art. 24 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

~~1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e del 70% per le utenze poste ad una distanza superiore a 1000 metri.~~

Art.25 - Ulteriori agevolazioni e riduzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta, e non cumulativa, nei seguenti casi:
 - a. i locali e le aree adibite ad uso scolastico per attività riconosciute ed equiparate a quelle pubbliche: riduzione del 25%;
 - b. i locali e le aree, degli oratori parrocchiali, delle abitazioni collettive (quali collegi, convitti, monasteri e simili), con esclusione di tutte le aree adibite ad attività di somministrazione/o vendita: riduzione del 25%;
 - c. le aree degli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore): riduzione del 25%;
 - d. la Fondazione "Villa Fiori": riduzione 55%;
 - e. i locali di associazioni di volontariato o promozione sociale (APS) che operano sul territorio comunale e non svolgono attività commerciale (prestazioni di servizio con pagamento di un corrispettivo): riduzione del 60%;
 - f. i locali e le aree di enti e associazioni che svolgono servizio di protezione civile sul territorio comunale, iscritte al RUNTS, con specifica indicazione: riduzione 80%;
 - g. la Giunta comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzione del tributo nella parte fissa e/o nella parte variabile per interventi di carattere socio-assistenziale;
2. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Lo stanziamento viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Finanziario.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, educative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
6. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma precedente può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune o da appositi finanziamenti dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

Art.26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le variazioni del numero di componenti la famiglia anagrafica.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione di sussistenza delle condizioni per l'ottenimento di agevolazioni, riduzioni o esenzioni decorre dalla data di presentazione al Comune e non può avere effetto retroattivo.

Art. 28 – Richiesta di attivazione

1. Entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la richiesta di attivazione del servizio.
2. La richiesta, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail solo per le utenze domestiche, via Pec o consegna allo sportello fisico.
3. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - I dati identificativi dell'utente tra i quali:
 - Per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - Per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare

- dell'utenza, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva;
 - Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - Per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - Per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuate dall'utenza;
 - La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito

Art. 29 – Risposta alla richiesta di attivazione

1. Entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione del servizio, il Comune formula la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
- Il riferimento alla richiesta di servizio
 - Il codice utente ed il codice utenza
 - La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione del servizio.

Art. 30 – Modalità di comunicazione variazione o cessazione del servizio

1. Entro novanta giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la comunicazione di variazione o cessazione.
2. La comunicazione, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail solo per le utenze domestiche, via pec o consegna allo sportello fisico.
3. Il modulo per la comunicazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
- I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente;
 - Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente
 - I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, codice utenza,
 - L'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - La data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 31 – Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il Comune formula la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:

- Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - Il codice identificativo del riferimento
 - organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
2. La richiesta di variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Art. 32 - Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 5.

Art. 33 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o pec inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.
3. L'avviso di accertamento deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare

espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché' l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

4. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura

coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento che non consenta la rilevazione delle superfici, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile.

Art. 34 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività

amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza ai sensi dell'art. 13 del medesimo Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472:

Art. 35 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o PEC e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 29, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 36 – Modalità di versamento della Tari

1. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
2. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.

Art. 37 – Gratuità del pagamento

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
2. Qualora il gestore di cui al comma 1 preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

Art.- 38 – Periodicità della riscossione

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia il documento di riscossione almeno una volta all'anno e può contenere più bollette, con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti negli articoli 4,5,6,7,8, del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore di emettere più documenti, comunque non superiore al bimestre.
2. In presenza di una riscossione annuale, il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, è tenuto a garantire almeno due rate di pagamento a scadenza

- semestrale, fermo restando la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione.
3. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.

Art. 39 – Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art.26 dell'Allegato "A" della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:
 - a. Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
 - b. Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
 - c. Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad €100,00, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Art.40 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 41 – Procedura, presentazione, reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.

Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune compilandolo in ogni sua parte

1. È fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 1, purché la comunicazione contenga i seguenti dati:
 - a. I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente;
 - b. Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - c. I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza;
 - d. Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

Art. 42 – Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
 - a. Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - b. Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - c. Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 gironi lavorativi dalla di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b. Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
 - a. la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:
 - a. La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b. Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c. L'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Art. 43 – Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

Qualora delle verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzia un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso:

- a. Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile.
- b. Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo

documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale associato all'indicatore relativo al tempo di rettifica.

In deroga al precedente punto b, resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a € 50,00.

Art.44 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'Art.40, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'Art.31, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art.45 - Somme di modesto ammontare

1. Il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi, di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art.46 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.47 - Entrata in vigore e scadenze

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2. Viene demandata alla Giunta Comunale la fissazione delle scadenze e il numero delle rate del tributo di norma pari ad almeno due rate con cadenza semestrale.

Art.48 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. In caso di modifiche in materia, previste da norme comunitarie e/o nazionali, che vadano in contrasto da quanto previsto dal presente regolamento, per il principio di gerarchia delle fonti normative, si dà atto che tali modifiche avranno effetto immediato e che si provvederà successivamente all'aggiornamento del presente regolamento.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato A

(rifiuti che possono essere considerati urbani anche se non prodotti da utenze domestiche purché provenienti dalle attività di cui all'allegato L quinquies) – All. L quater D.lgs. n.152/2006.

FRAZIONE	DESCRIZIONE	CODICE CER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti Biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti Biodegradabili	200201
	Rifiuti dei Mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello alla voce 200137	200138
METALLO	Imballaggi Metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	80318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVIERESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ALLEGATO B

Allegato L quinquies: attività che producono rifiuti ex assimilabili, adesso classificati come urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- ~~20. Attività industriali con capannoni di produzione.~~
21. Attività artigianali di produzione beni specifici.
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
23. Mense, birrerie, hamburgerie.
24. Bar, caffè, pasticceria.
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
26. Plurilicenze alimentari e/o miste.
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
28. Ipermercati di generi misti.
29. Banchi di mercato generi alimentari.
30. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.